



# COMUNE DI ARENA PO

## Provincia di Pavia

p.za V. Emanuele n. 14 – 27040 Arena Po (PV) – tel. 0385/270005 - fax 0385/70580  
E-mail: arenapo@postemailcertificata.it - Sito Internet Ente: [www.comune.arenapo.pv.it](http://www.comune.arenapo.pv.it)

p. u25

### ORDINANZA n. 2/2018

**DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NEL CENTRO STORICO NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DI FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO – DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 24:00 DI DOMENICA 22 APRILE 2018 QUALE MISURA DI SALVAGUARDIA PER LA TRANQUILLITA' E RIPOSO RESIDENTE.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Nel territorio comunale si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e lo sviluppo psico-fisico e con conseguenze per la cittadinanza dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell'alcool;
- Le conseguenze sociali e personali derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- Dai controlli degli organi di Polizia si evidenzia come l'abuso di bevande alcoliche negli orari dalle 21 alle 6 del mattino è dovuto, con buona percentuale, alla vendita di bottiglie all'interno degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, anche in virtù della liberalizzazione degli orari del commercio che rendono possibili aperture prolungate e continuative anche nel periodo notturno, rendendo possibile il fatto che i giovani possano facilmente acquistare bevande alcoliche di ogni genere in tali esercizi sia di giorno che di notte, soprattutto all'interno del Centro storico della città, ma non solo;

RILEVATO che i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

CONSIDERATO che sabato 30 Settembre 2017 in Piazza Alla Chiesa del Capoluogo si svolgerà la manifestazione denominata "Arena Box", che prevede più incontri di box su ring, dalle ore 16:00 alle ore 23:00 di sabato 30 Settembre 2017;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *"il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non con tingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".*

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i Magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RICHIAMATO altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RILEVATO che il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all'articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, durante lo svolgimento delle manifestazioni attinenti la Festa Padronale di S. Giorgio, che si terranno in varie zone del Capoluogo dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di domenica 22 Aprile 2018, attraverso diverse azioni, tra loro coordinate:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico dei pubblici esercizi che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire preventivamente i tappi di tali contenitori ;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree

pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis Sanzioni Amministrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici del paese in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti ;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè al Capoluogo comunale;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la vigente normativa regionale in materia di commercio;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

#### ORDINA

durante la FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO, che si terrà in varie aree del Capoluogo con dalle ore 08:00 alle ore 24:00 di domenica 22 Aprile 2018 l'adozione delle seguenti misure:

- 1) Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di:
  - esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante;
  - altre attività che vendono, in base ad atto abilitativo di commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante , bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
  - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nella modalità di vendita di asporto;
- 2) il divieto suddetto non si applica:
  - alla somministrazione assistita, che potrà essere esercitata, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all'interno dei locali stessi e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
  - al consumo effettuato, all'interno delle strutture ricettive abilitate alla somministrazione interna, da parte dei propri clienti;
- 3) E' altresì previsto:
  - il divieto di vendere, somministrare o cedere a terzi, a qualsiasi titolo bevande ed alcolici in bottiglie e/o bicchieri di vetro, e/o contenitori di latta, fuori dai locali pubblici, su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico;

- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare che gli avventori escano all'esterno del pubblico esercizio con bicchieri e bevande e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

- 4) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le vigenti disposizioni in materia per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana;
- 5) La presente Ordinanza entra in vigore alla sottoscrizione della stessa ed ha validità fino alla conclusione dell'evento di cui in oggetto;

#### DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa ed al Servizio Attività Produttive - SUAP, mediante avviso sul sito internet del Comune;
- venga trasmessa al Prefetto di Pavia, per l'adozione delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;

#### INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod., si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Agente di Polizia Locale Giorgio Delfitto.

Arena Po, li 19.04.2018

